

ANTONIO GULLO

La riparazione nel diritto penale dell'economia: linee evolutive*

In tempi recenti la logica della riparazione ha progressivamente affondato le proprie radici anche nel terreno del diritto penale dell'economia, come dimostra il numero crescente di istituti che, con intensità ed effetti differenti, soprattutto sul piano della punibilità del reato, a essa assegnano centrale rilevanza. Nello scritto si propone una ricostruzione sistematica di tali meccanismi, articolata attorno a una classificazione in tre paradigni - "ingiunzionale", "ripristinatorio" e "riscossivo" - che sembrano ben riassumere l'evoluzione normativa registratisi in materia. Di ciascun paradigma vengono messi in luce i tratti qualificanti, i presupposti di operatività e le principali implicazioni sul piano della politica criminale. Nella parte conclusiva, lo scenario si allarga alle traiettorie di possibile sviluppo della disciplina, con riferimenti anche alla posizione dell'ente collettivo e con cenni alla giustizia riparativa nel contesto del diritto penale dell'economia.

Reparation in Economic Criminal Law: Evolutionary Trends.

In recent years, the logic of reparation has progressively taken root within the field of economic criminal law, as evidenced by the growing number of legal mechanisms that, with differing degrees of intensity and effect - particularly as regards the punishability of offences -, accord central importance to this approach.

This article offers a systematic analysis of these mechanisms, structured around a classification into three paradigms - injunctive, restorative, and revenue-oriented - which appear to effectively capture the regulatory evolution observed in this area. For each paradigm, the defining features, the conditions governing its application and the principal implications in terms of criminal policy are examined.

In the concluding section, the discussion broadens to consider possible future developments of the regulatory framework, with attention also to the position of legal persons and brief remarks on restorative justice in the context of economic criminal law.

SOMMARIO: 1. Premessa e delimitazione dell'indagine. - 2. Il paradigma ingiunzionale. - 3. Paradigma ripristinatorio. - 4. Il paradigma riscossivo. - 5. Il ruolo degli enti collettivi. - 6. I "tre paradigni" di riparazione del reato economico nella dimensione evolutiva. - 7. Una postilla: quali spazi per la giustizia riparativa?

1. *Premessa e delimitazione dell'indagine.* Il tema che mi è stato affidato presenta un'indubbia latitudine. Sono infatti frequenti - e direi sempre più numerosi - gli ambiti del diritto penale dell'economia in cui ci si imbatte in logiche e/o istituti riparatori. Non è questa la sede per operare una rassegna completa delle figure in questione, ma anche uno sguardo cursorio all'orizzonte normativo restituisce un panorama articolato: mi limito a menzio-

nare le ipotesi di degradazione dell'illecito nel settore della tutela penale del capitale sociale legate a condotte in senso ampio reintegratorie; i casi speciali di particolare tenuità del fatto che, in ragione delle recenti modifiche all'art. 131-bis c.p., si sono aperti – seppur timidamente – a valutazioni attinenti alle condotte susseguenti al reato¹; o, ancora, i meccanismi estintivi introdotti in tempi più o meno recenti nell'ambito qui in esame. Insomma, anche nel nostro campo di indagine il legislatore, sulla scia di un *trend* sempre più consolidato, si è dimostrato sensibile all'opzione offerta dalla “carta” della non punibilità². Si è dunque al cospetto di un paradigma che tende a penetrare pure nel settore dei reati economici, come emerge dalle recenti politiche legislative adottate in ambito penale³.

La vastità della materia mi impone quindi di delimitare l'analisi, iniziando col dire ciò di cui non potrò occuparmi.

Anzitutto, sarà escluso dal raggio della trattazione il tema del risarcimento civile come strumento di riparazione del reato, che pure potrebbe essere preso in considerazione dal nostro angolo visuale. A questo proposito, un primo profilo di interesse riguarda la possibilità di assegnare al risarcimento del danno una funzione integrativa della pena o, ancora più radicalmente, un ruolo “sostitutivo”⁴. È noto che, nell'ambito di un dibattito sviluppatosi a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso, un Maestro del diritto penale ha prospettato il risarcimento come una vera e propria *Dritte Spur* del diritto penale, accanto alla pena e alla misura di sicurezza, ipotizzando, laddove non fosse

* Il presente contributo è stato pubblicato nel volume *Riparazione e giustizia riparativa nel sistema penale: teorie, prassi e nuove prospettive: atti del Convegno, Trento, 20-21 settembre 2024*, a cura di Menghini-Mattevi, Trento, 2025.

¹ Su tali profili, v. *infra*, § 4, anche per gli opportuni riferimenti bibliografici.

² PALAZZO, *La non-punibilità: una buona carta da giocare oculatamente*, in www.sistemapenale.it, 19 dicembre 2019.

³ Un ampio inquadramento della tematica è tracciato da DONINI, Compliance, *negozialità e riparazione dell'offesa nei reati economici*, in *La pena, ancora: fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini*, a cura di Paliero-Viganò-Basile-Gatta, Milano, 2018, t. I, 579 ss. V. pure la trattazione dedicata nelle recenti indagini monografiche di FED. MAZZACUVA, *L'ente premiato. Il diritto punitivo nell'era delle negoziazioni: l'esperienza angloamericana e le prospettive di riforma*, Torino, 2020, 256 ss. e TOSCANO, *Post crimen patratum. Contributo ad uno studio sistematico sulle ipotesi di ravvedimento postdelittuoso*, Torino, 2022, 312 ss.

⁴ Sul tema v. FONDAROLI, *Illecito penale e riparazione del danno*, Milano, 1999.

possibile esigerlo, la sua sostituzione con il lavoro di pubblica utilità⁵. Osservando l'evoluzione del nostro ordinamento, sembra che tale impostazione abbia intercettato istanze poi recepite in recenti riforme del sistema sanzionatorio⁶, sebbene con soluzioni che operano su un piano diverso e che sono chiaramente orientate alla deflazione processuale e carceraria (si veda l'art. 162-ter c.p., ma anche l'art. 168-bis c.p.). Minore è l'incidenza che si riscontra, invece, nel campo dei reati economici: la rilevanza estintiva delle condotte risarcitorie per le persone fisiche emerge solo nelle ipotesi specifiche – e invero desuete – delle operazioni pregiudizievoli per i creditori o dell'indebita ripartizione di beni sociali, cui ho fatto prima riferimento (artt. 2629, comma 2 e 2633, comma 2, c.c.)⁷.

Un ulteriore terreno da arare, sempre nella prospettiva dei rapporti con la tutela privatistica degli interessi, potrebbe riguardare l'impiego del diritto civile punitivo come alternativa al diritto penale⁸. Nella nostra legislazione, l'esperimento si è finora limitato all'introduzione di una sparuta «pattuglia»⁹ di sanzioni pecuniarie civili a tutela degli interessi della personalità, del patrimonio o della fede pubblica (d.lgs. 8 gennaio 2016, n. 7)¹⁰. Tuttavia, l'ipotesi di

⁵ V. in particolare la proposta di ROXIN, *Risarcimento del danno e fini della pena*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1984, 3 ss. e più in generale quella cristallizzata nell'*Alternativ-Entwurf Wiedergutmachung (AE-WGM)*, München, 1992. In chiave critica rispetto a queste prospettive, nella nostra dottrina v. ROMANO, *Risarcimento del danno da reato, diritto civile, diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1993, 865 ss.

⁶ V., anche per un affresco storico, DEMURO, *L'incerta parabola della riparazione del danno nel sistema penale*, in *La pena, ancora*, t. I, cit., 691 ss.

⁷ Per tutti, con considerazioni critiche, MUCCIARELLI, *La tutela penale del capitale sociale e delle riserve obbligatorie per legge*, in *Il nuovo diritto penale delle società*, a cura di Alessandri, Milano, 2002, 294 ss.

⁸ Il riferimento è al ricco dibattito sull'opportunità di introdurre “pene private” quale alternativa alla tutela penale: v. il celebre contributo di BRICOLA, *La riscoperta delle «pene private» nell'ottica del penalista*, in *Le pene private*, a cura di Busnelli-Scalfi, Milano, 1985, 27 ss., nonché PADOVANI, *Lectio brevis sulla sanzione*, ivi, 55 ss. Spunti sulla contiguità tra la depenalizzazione civile e la previsione di norme che incentivano il risarcimento del danno, di recente, in PALAZZO, *La non-punibilità: una buona carta da giocare oculatamente*, cit., § 6.

⁹ Così PADOVANI, *Ridurre l'area penale non ha effetti deflattivi ed è poco efficace*, in *Guida dir.*, 2016, 1, 11.

¹⁰ Il provvedimento, come noto, ha convertito in illeciti civili soggetti a sanzione pecunaria, applicata nel contesto del processo risarcitorio, le fattispecie di ingiuria (art. 594 c.p.), di danneggiamento non aggravato (art. 635 c.p.), di sottrazione di cose comuni (art. 627 c.p.), nonché le appropriazioni indebite minori (art. 647 c.p.) e le falsità in scrittura privata nelle ipotesi di cui agli artt. 485-490 c.p. Per un inquadramento sistematico v. GARGANI, voce *Illecito civile punitivo*, in *Enc. dir., Annali*, X, Milano, 2017, 487 ss. e, volendo, GULLO, *La depenalizzazione in astratto tra vecchi e nuovi paradigmi. Un'analisi dei*

integrare il risarcimento del danno con una componente “ultra-compensativa” dotata di funzione “deterrente” meriterebbe ulteriori approfondimenti, non solo come strumento di politica del diritto privato – il tema è oggi particolarmente dibattuto¹¹ –, ma anche dal punto di vista della politica criminale, quale interessante soluzione da esplorare in settori in cui il diritto penale talvolta fatica a fornire risposte convincenti, come ad esempio accade nel contesto della tutela dell’ambiente o della responsabilità da prodotto¹²: pur affiancando alla logica riparatoria profili afflittivi, tale paradigma risulterebbe coerente con l’obiettivo di un arretramento della tutela penalistica che favorisca la gestione del conflitto attraverso i mezzi offerti dal diritto civile.

In questa sede, non sarà possibile occuparsi nemmeno del tema della c.d. bancarotta riparata. Si tratta, come si sa, di una figura di creazione giurisprudenziale¹³ che esclude la punibilità dei delitti di bancarotta in presenza di condotte riparatorie *post factum* intervenute prima della sentenza di liquidazione giudiziale. La giustificazione di tale efficacia esimente, pure dibattuta¹⁴, si fa risalire all’intervento di una concausa in grado di neutralizzare l’offesa, ove la bancarotta sia costruita come reato di evento (allorché la legge dà rilevanza all’aver cagionato o concorso a cagionare il dissesto), o comunque alla circostanza che il pericolo non si sia concretizzato in uno stato di decozione rileva-

decreti legislativi 7 e 8 del 15.01.2016, in www.lalegislazionepenale.eu, 29 luglio 2016.

¹¹ La letteratura sul punto è sterminata: tra i numerosi approfondimenti monografici, anche per ampie ricostruzioni e ulteriori riferimenti, v. BUSNELLI-PATTI, *Danno e responsabilità civile*, Torino, 2013, 219 ss.; QUARTA, *Risarcimento e sanzione nell’illecito civile*, Napoli, 2013; CARABETTA, “Punitive Damages” e teoria della responsabilità civile. *La funzione compensativa del risarcimento punitivo*, Torino, 2020; PISANI TEDESCO, *Il problema della responsabilità civile compensativa. Studio per un rimedio risarcitorio effettivo*, Torino, 2022.

¹² È in questi settori che si è sviluppata, negli Stati Uniti, la più significativa giurisprudenza sul riconoscimento dei c.d. *punitive damages*: v. PONZANELLI, *I punitive damages nell’esperienza nordamericana*, in *Riv. dir. civ.*, 1983, I, 435 ss.; GALLO, *Pene private e responsabilità civile*, Milano, 1996, 149 ss.; in chiave penalistica, il confronto tra tutela penale e tutela civile punitiva è approfondito da PIERGALLINI, *Danno da prodotto e responsabilità penale*, Milano, 2004, 108 ss.; nonché, per considerazioni analoghe a quelle qui prospettate, GARGANI, voce *Illecito civile punitivo*, cit., 504.

¹³ Da ultimo, pur respingendo nel merito i ricorsi, confermano i principi generali sul punto Cass., Sez. I, 20 maggio 2022, n. 19887; Cass., Sez. V, 16 gennaio 2023, n. 1366; Cass., Sez. V, 16 giugno 2023, n. 26240; Cass., Sez. V, 9 gennaio 2024, n. 798.

¹⁴ In merito, v. BRICCHETTI, *La costruzione giurisprudenziale della bancarotta prefallimentare come reato condizionale a condotta realmente pericolosa per il bene giuridico tutelato*, in www.discrimen.it, 24 settembre 2018, 15 s.; CAVALLINI, *La bancarotta patrimoniale tra legge fallimentare e codice dell’insolvenza*, Milano, 2019, 282 ss.; TOSCANO, *Il nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza e il nodo (non sciolto) della bancarotta riparata*, in www.lalegislazionepenale.eu, 3 dicembre 2021.

bile al momento della dichiarazione del fallimento, seguendo una celebre impostazione dottrinale sulla struttura del delitto di bancarotta pre-fallimentare¹⁵. L'ipotesi è stata oggetto di esplicita disciplina nell'articolato proposto dalla Commissione Bricchetti¹⁶, che ha prescelto una soluzione normativa nel senso della non punibilità dell'agente, configurata come una sorta di recesso attivo: la riparazione neutralizza la possibilità che il pericolo insito nella condotta di bancarotta si «attualizz[i] in una situazione patrimonialmente offensiva al tempo della sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale»¹⁷. Una simile logica, tra l'altro, governa anche le cause estintive previste per i reati di illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), o di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali (art. 2628 c.c.), in cui la restituzione entro il termine dell'approvazione del bilancio delle risorse appropriate solo temporaneamente è tale da impedire il consolidamento dell'offesa patrimoniale. Queste peculiari ipotesi di non punibilità implicano, peraltro, un ripensamento degli istituti di parte generale: si potrebbe infatti dubitare, richiamando i lavori della Commissione Grosso, della persistente attualità della differenziazione oggi prevista in termini di risposta dell'ordinamento tra desistenza e recesso attivo, nel senso di parificarle nel segno della non punibilità¹⁸. La mia riflessione si concentrerà, invece, sui tre modelli che ritengo al momento prevalere nel panorama della riparazione nel diritto penale dell'economia:

- a) il paradigma “ingiunzionale”, in cui la condotta riparatoria corrisponde all'adempimento all'ordine di un'autorità di controllo, che impone la cessazione della violazione e, al contempo, prescrive le modalità per eliminare le carenze che hanno dato luogo all'illecito;
- b) il paradigma “ripristinatorio”, espressione con cui alludo all'insieme di

¹⁵ PEDRAZZI, *Sub art. 216 l. fall.*, in *Reati commessi dal fallito. Reati commessi da persone diverse dal fallito. Artt. 216-227*, a cura di Pedrazzi-Sgubbi, in *Commentario Scialoja-Branca. Legge fallimentare*, a cura di Galgano, Bologna-Roma, 1995, 24 ss.

¹⁶ Cfr. art. 324-bis CCII dell'articolato finale della Commissione Bricchetti del 10 giugno 2022.

¹⁷ Così *Relazione all'articolato finale della Commissione Bricchetti*, § 7.

¹⁸ Cfr. art. 44, comma 1, del Progetto del 12 settembre 2000 della Commissione Grosso per la riforma del codice penale, nonché Palazzo-Grosso, *Delitto tentato e delitti di attentato*, in *Per un nuovo codice penale*, a cura di Grosso, Padova, 2000, 161 ss. Per critiche alla differenziazione contenuta nella disciplina vigente, cfr. DONINI, *Le logiche del pentimento e del perdono nel sistema penale vigente*, in AA.VV., *Scritti in onore di Franco Coppi*, II, Torino, 2011, 877 s.

previsioni che, nel diritto penale dell'ambiente, sollecitano il reo a farsi carico della reintegrazione delle conseguenze offensive materiali del reato;

c) il paradigma “riscossivo”, che si manifesta nella tendenza del diritto penale tributario a incentivare il versamento dell’imposta evasa dal contribuente attraverso meccanismi premiali, privilegiando la finalità di recupero del gettito rispetto all’applicazione della sanzione penale.

2. *Il paradigma ingiunzionale.* Il primo modello da considerare è quello che si è sviluppato a partire dalla disciplina speciale delle oblazioni per le contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro (artt. 19 ss. d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758)¹⁹, che, come noto, si è di recente affermato come riferimento anche in altri settori della legislazione complementare, quali quelli degli illeciti ambientali e agroalimentari²⁰.

Se, più tradizionalmente, nel sistema penale italiano la tecnica ingiunzionale si è manifestata con l’incriminazione dell’inoservanza delle prescrizioni delle autorità amministrative di controllo²¹, il meccanismo estintivo in materia di sicurezza sul lavoro ha aperto la strada a un decisivo ruolo dell’attore pubblico anche nelle tecniche sanzionatorie di “incoraggiamento” alla riparazione²²: il soggetto individuato come responsabile della violazione è incentivato a os-

¹⁹ Per l’analisi approfondita di questo modello normativo, v. AMARELLI, *Le ipotesi estintive delle contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro*, Napoli, 2008; DOVERE, *I procedimenti definitori nella tutela penale della salute e sicurezza sul lavoro*, in *Modelli differenziati di accertamento*, a cura di Garuti, in *Trattato di procedura penale*, diretto da Spangher, II, Torino, 2011, 763; GARGANI, *Criteri di definizione degli illeciti in materia di sicurezza e salute sul lavoro*, in *Reati contro la salute e la dignità del lavoratore*, a cura di Deidda-Gargani, in *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, diretto da Palazzo-Paliero, X, Torino, 2012, 378; VALENTINI, *Contravvenzioni extra-codicem e meccanismi premiali*, in CASTRNUOVO-CURI-TORDINI CAGLI-TORRE-VALENTINI, *Sicurezza sul lavoro. Profili penali*, Torino, 2023, 255 ss.

²⁰ La previsione di un’analoga disciplina in materia ambientale risale alla l. 22 maggio 2015, n. 68, che ha introdotto il titolo VI-*bis* del d.lgs. n. 152/2006 (artt. 318-*bis* ss.), mentre per le contravvenzioni in materia di sicurezza alimentare, l’estensione si deve al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), che ha introdotto gli artt. 12-*ter* ss., l. 30 aprile 1962, n. 283. Meccanismi estintivi si ritrovano anche nella disciplina dei microorganismi geneticamente modificati (art. 21 d.lgs. 12 aprile 2001, n. 206) e delle radiazioni ionizzanti (art. 228 d.lgs. 31 luglio 2020, n. 101). Su questa tendenza legislativa, in generale, v. AMARELLI, voce *Non punibilità e responsabilità colposa*, in *Enc. dir., I tematici, Reato colposo*, diretto da Donini, Milano, 2022, vol. II, 833 ss.

²¹ Per tutti, PEDRAZZI, *Odierni esigenze economiche e nuove fattispecie penali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1975, 1108 ss.

²² A proposito delle tecniche di incoraggiamento nel diritto penale, v. il fondamentale inquadramento di BRICOLA, *Funzione promozionale, tecnica premiale e diritto penale*, in *Quest. crim.*, 1981, 445 ss.

servare tardivamente il preceppo contravvenzionale, secondo modalità che sono impartite dalla stessa autorità e con la prospettiva di una consistente riduzione del carico sanzionatorio e dell'estinzione del reato.

Del classico modello dell'oblazione, di cui rappresenta un'evoluzione normativa²³, il citato meccanismo estintivo ripropone la previsione di una componente sanzionatoria (il pagamento di una sanzione in via amministrativa, generalmente pari a un quarto del massimo dell'ammenda prevista)²⁴ e la realizzazione di istanze di economia processuale (il procedimento penale, pur formalmente avviato, è destinato all'archiviazione, una volta adempiute le prescrizioni e versata la sanzione ridotta). Al contempo però, in questa particolare configurazione, l'istituto persegue obiettivi di tutela del bene giuridico, poiché con l'adempimento delle misure prescritte dall'autorità si ottiene, ancorché tardivamente, l'adeguamento della condotta al preceppo posto a salvaguardia del lavoratore o, negli altri ambiti, di beni giuridici collettivi. Tale finalità preventivo-riparativa, in quanto coerente con il menzionato scopo di tutela, legittima la rinuncia alla sanzione penale e la scherma indubbiamente da eventuali censure di legittimità costituzionale²⁵.

Sul piano della politica criminale, questo modello delinea un'opportuna occasione di *cooperative compliance*: le autorità di controllo assicurano il rispetto del preceppo penale, intervenendo non in una logica puramente repressiva, ma in chiave collaborativa, promuovendo l'osservanza da parte dei destinatari e riservando l'intervento penalistico, quale *ultima ratio*, ai soli casi di persi-

²³ Secondo PADOVANI, *Il nuovo volto del diritto penale del lavoro*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1996, 1168, l'istituto costituisce una «parafraesi razionalizzata» dell'oblazione discrezionale di cui all'art. 162-bis c.p.

²⁴ Fa eccezione la disciplina dei reati alimentari, ove l'art. 12-*quater* l. n. 283/1962 prescrive il pagamento di una somma pari a un *sesto* del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Su tale modello v., *ex multis*, BIRRITTERI, *Salute pubblica, affidamento dei consumatori e diritto penale*, Torino, 2022, 192 ss.; AMARELLI, *La nuova procedura estintiva delle contravvenzioni in materia di sicurezza alimentare*, in *Dir. pen. proc.*, 2023, 70 ss.; TRIPODI, *L'estinzione delle contravvenzioni in materia di alimenti per adempimento di prescrizioni impartite dall'organo accertatore*, in *Le modifiche al sistema sanzionatorio penale*, a cura di Bartoli-Gatta-Manes, Torino, 2024, 507 ss.

²⁵ «L'interesse alla regolarizzazione delle violazioni è di gran lunga prevalente rispetto all'applicazione della sanzione penale»: così Corte cost., sent. 18 febbraio 1998, n. 19, in *Giur. cost.*, 1998, 111 ss., in merito al d.lgs. n. 758/1994; più di recente, per analoghe considerazioni sul meccanismo estintivo previsto per i reati ambientali, Corte cost., sent. 13 novembre 2020, n. 238, in www.sistemapenale.it, 16 novembre 2020, con nota di LEO; Corte cost., sent. 9 aprile 2019, n. 76, in *Giur. cost.*, 2019, 922 ss., con nota di AMARELLI.

stente trasgressione del preceitto²⁶.

Una ulteriore figura normativa che può inserirsi nel solco del paradigma ingiunzionale, pur con alcune significative specificità, si ritrova nell'art. 302 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81²⁷: per le contravvenzioni più gravi punite con l'arresto, è prevista la sostituzione (facoltativa) della pena detentiva (fino a 12 mesi) con la pena pecuniaria calcolata secondo gli ordinari criteri di raggualglio (art. 135 c.p.), a condizione che siano state eliminate le fonti di rischio e le conseguenze dannose del reato, e salvo che dalla violazione siano derivati infortuni gravi per il lavoratore (la morte o lesioni personali gravi). La non punibilità non consegue immediatamente al pagamento della sanzione pecuniaria: la rinuncia alla pena interviene solo laddove siano mantenute le condizioni di sicurezza per un periodo significativo, poiché il reato si estingue qualora nei tre anni successivi non siano riscontrate altre violazioni nella stessa materia.

Questo meccanismo si segnala come modello di degradazione della punibilità ispirato alla logica di un adeguamento *ex post* alle prescrizioni normative e concepito per reati d'impresa di gravità superiore rispetto a quelli ordinariamente interessati dal paradigma ingiunzionale. Peraltro, non possono essere sottaciute le criticità della sua attuale disciplina normativa²⁸: per esempio, l'assenza di un termine per gli adempimenti riparatori consente al reo di beneficiarne fino alla conclusione del giudizio di secondo grado, ritardando l'eliminazione delle fonti di rischio; manca, inoltre, una procedura di asseverazione tecnica da parte delle autorità di controllo delle misure di eliminazione del rischio. Inoltre, sarebbe opportuno riconsiderarne i presupposti appli-

²⁶ Sottolineano questa logica alla base della disciplina, BLAIOTTA, *Diritto penale e sicurezza del lavoro*², Torino, 2023, 139; MARTUFI, *La definizione anticipata delle contravvenzioni alimentari all'indomani della riforma Cartabia: tra compliance e logiche punitive*, in www.sistemapenale.it, 14 giugno 2023, 27 ss., ROTOLI, *'Riconoscibilità' del preceitto penale e modelli innovativi di tutela. Analisi critica del diritto penale ambientale*, Torino, 2018, 232 ss. Cfr. anche l'inquadramento in chiave di "compliance riparativa" da parte di DONINI, *Compliance, negozialità e riparazione dell'offesa nei reati economici*, cit., 584 s.

²⁷ V. ancora AMARELLI, voce *Non punibilità e responsabilità colposa*, cit., 832 s.; BLAIOTTA, *Diritto penale e sicurezza del lavoro*, cit., 143 s.; DOVERE, *I procedimenti definitorii nella tutela penale della salute e sicurezza sul lavoro*, cit., 808; GARGANI, *Criteri di definizione degli illeciti in materia di sicurezza e salute sul lavoro*, cit., 411; VALENTINI, *Contravvenzioni extra-codicem e meccanismi premiali*, cit., 269 ss.

²⁸ *Amplius*, VALENTINI, *Contravvenzioni extra-codicem e meccanismi premiali*, cit., 271.

cativi alla luce delle recenti riforme in materia di sostituzione delle pene detentive brevi, atteso che è oggi generalmente prevista la possibilità di sostituire la condanna a un anno di reclusione con la pena pecuniaria²⁹.

3. *Paradigma ripristinatorio.* Da altro versante, nel diritto penale dell'ambiente si è negli anni progressivamente arricchito il catalogo delle previsioni che valorizzano la condotta riparatoria per eccellenza: la realizzazione delle misure regolate dal diritto amministrativo che mirano a restituire, per quanto possibile, l'ambiente al suo stato originario o, quantomeno, ad arrestare l'impatto di un'offesa ambientale ancora in atto – tipicamente, la “bonifica”, il “ripristino” e la “messa in sicurezza”³⁰. È una tendenza che segnala come il ripristino dell'ambiente costituisca un interesse preminente dell'ordinamento, tale da poter persino prevalere, a certe condizioni, sull'applicazione della pena³¹. Dell'intricata disciplina della materia, disseminata tra il codice penale e la legislazione complementare, meritano in questa sede particolare attenzione le disposizioni in cui la determinazione del trattamento sanzionatorio, o la stessa punibilità del reato, viene subordinata all'intervento della condotta riparatoria³².

Per i delitti ambientali di cui al codice penale, il “ravvedimento operoso” incentiva gli interventi ripristinatori previsti dalla disciplina amministrativa del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (la bonifica, il ripristino o la messa in sicurezza), nonché le condotte di interruzione della dinamica delittuosa (impedire che

²⁹ V. art. 20-bis c.p., come modificato dal d.lgs. n. 150/2022. Per un ampio inquadramento della disciplina delle pene sostitutive risultante dalla c.d. riforma Cartabia, v. BIANCHI, *Le pene sostitutive. Sistematica, disciplina e prospettive di riforma*, Torino, 2024.

³⁰ Per un quadro aggiornato di questo *trend* legislativo, PERINI, *La riparazione dell'offesa a carico di beni collettivi: spunti dai reati ambientali*, in *Studi in Onore di Lucio Monaco*, a cura di Bondi-Fiandaca-Fletcher-Marra-Stile-Roxin-Volk, Urbino, 2020, 959 ss.; RUGA RIVA, *Bonifica e ripristino nel diritto penale dell'ambiente. Il ruolo delle condotte riparatorie nelle dinamiche della punibilità e la natura degli obblighi ripristinatori*, in *La pena, ancora*, t. II, cit., 719 ss., e ampiamente DI LANDRO, *La funzione ripristinatoria nel diritto penale ambientale. La bonifica ed il ripristino ambientale. Uno studio de iure condito e de iure condendo*, Torino, 2020, anche per precisazioni sulla disciplina amministrativa rilevante e sulle nozioni legislative di bonifica, ripristino, messa in sicurezza, recupero.

³¹ PALAZZO, *Principi fondamentali e opzioni politico criminali nella tutela penale dell'ambiente*, in *Ambiente e diritto*, a cura di Grassi-Cecchetti-Andronio, Firenze, 1999, vol. II, 573.

³² L'orientamento ripristinatorio del diritto penale dell'ambiente si manifesta, peraltro, anche nella previsione di obblighi di ripristino nella sentenza di condanna e nella funzionalità ripristinatoria della confisca: v. RUGA RIVA, *Bonifica e ripristino*, cit., 721 s.

l'attività sia portata a conseguenze ulteriori), prefigurando, per entrambe le tipologie di contegni postumi, la consistente riduzione della pena dalla metà a due terzi (art. 452-*decies* c.p.)³³.

Diversamente, nella legislazione complementare, ove la logica ripristinatoria da lungo tempo governa la disciplina delle sanzioni penali a presidio della regolamentazione amministrativa dell'ambiente³⁴, la bonifica dei siti conduce *tout court* alla non punibilità per le contravvenzioni ambientali causali all'inquinamento del suolo (art. 257, comma 4, d.lgs. n. 152/2006)³⁵.

In entrambi i contesti normativi, peraltro, si evidenzia un singolare intreccio di previsioni da cui deriva, da un lato, che la condotta riparatoria sia premiata con l'esclusione o l'attenuazione della punibilità, e, dall'altro, che la sua omissione non solo privi l'autore del beneficio premiale, ma comporti l'operatività di un'autonoma incriminazione. Nel citato art. 257, d.lgs. n. 152/2006, l'adempimento agli obblighi di bonifica – prescindiamo, qui, dall'esatta qualificazione del ruolo funzionale dell'omessa bonifica nella fattispecie di cui al primo comma³⁶ – determina l'esclusione di ogni profilo di punibilità dell'autore; viceversa, il mancato rispetto di tali prescrizioni comporta sia la punibilità per le contravvenzioni causali all'inquinamento, sia la responsabilità ulteriore per l'inquinamento seguito dall'inosservanza degli obblighi di bonifi-

³³ In merito, v. AMARELLI, *La nuova disciplina dei delitti ambientali*, in *Reati contro l'ambiente e il territorio*, a cura di Pelissero, Torino, 2019, 143 ss.; RUGA RIVA, *Sub art. 452-decies c.p.*, in *Codice penale commentato*, diretto da Dolcini-Gatta, t. III, Milano, 2021, 54 ss.; SERENI, *Il ravvedimento operoso*, in *Il nuovo diritto penale ambientale*, a cura di Manna, Roma, 2016, 119 ss.; SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli "ecodelitti": una svolta "quasi" epocale per il diritto penale dell'ambiente*, in *Dir. pen. cont.*, 2015, 2, 218 ss. Si segnala, fra l'altro, che per le condotte di bonifica, messa in sicurezza e ripristino è altresì prevista l'esclusione della confisca del prodotto e del profitto del reato, nonché degli strumenti utilizzati per commetterlo (art. 452-*undecies*, ultimo comma, c.p.).

³⁴ La disciplina della non punibilità per la bonifica dei siti risale al decreto "Ronchi" (d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22), ma simili previsioni di carattere ripristinatorio possono già individuarsi nei primissimi provvedimenti a tutela dell'ambiente (v. art. 24 l. 10 maggio 1976, n. 319, c.d. Legge Merli); cfr. BISORI, *Gli istituti ripristinatori nel diritto penale dell'ambiente*, in *Ambiente e diritto*, cit., 597 ss.

³⁵ V. tra gli altri, DI LANDRO, *La funzione ripristinatoria nel diritto penale ambientale*, cit., 59 ss.; FRANZIN, *Governo penale dell'ambiente e non punibilità condizionata*, Napoli, 2018, 96 ss.; MICHELETTI, *Sub art. 257*, in *Codice commentato dei reati e degli illeciti ambientali*, a cura di Giunta, Padova, 2007, 370 ss.

³⁶ Com'è noto, si è discusso se la norma designi un reato omissivo proprio, un reato commissivo condizionato dall'omessa bonifica o, ancora, una fattispecie commissiva in cui la bonifica è causa sopravvenuta di non punibilità: cfr., anche per riferimenti, RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, Torino, 2024, 243 ss.

ca. Anche nei delitti ambientali, l'omissione delle condotte ripristinatorie che hanno efficacia attenuante *ex art. 452-decies* c.p. integra un autonomo titolo di reato: l'art. 452-*terdecies* c.p. punisce il mancato ripristino, recupero o bonifica dello stato dei luoghi, quando tali attività siano imposte dalla legge, da un ordine del giudice o di un'autorità pubblica. L'ordinamento, in altre parole, enfatizza all'estremo l'alternativa tra il riparare e il non riparare, con esiti, peraltro, di dubbia razionalità: già sarebbe anomalo, in ipotesi, corredare l'incriminazione di un'attenuante e di un'aggravante che si attivano, rispettivamente, al compimento o all'omissione della stessa condotta susseguente al reato; a maggior ragione lo è la scelta normativa di assegnare a tali condotte, ancor più incisivamente, l'efficacia di escludere la punibilità o di fornire titolo per un'autonoma incriminazione.

Un cenno, infine, alle discipline che consentono di subordinare la sospensione condizionale della pena all'adempimento di obblighi ripristinatori imposti dal giudice con la sentenza di condanna, per le contravvenzioni ambientali e per il delitto di cui all'art. 452-*quaterdecies* c.p.³⁷: si tratta di casi meno significativi, che si limitano a rendere esplicita una possibilità già assegnata in via generale al giudice dall'art. 165, comma 1, c.p.

4. *Il paradigma riscossivo.* Accanto al modello ingiunzionale e a quello ripristinatorio si colloca un terzo paradigma ispirato all'idea della "monetizzazione", propria del sotto-sistema tributario. In questa prospettiva, il d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 ha negli anni subito una evoluzione che sempre più nettamente ha dato rilievo all'interesse "riscossivo"³⁸, passandosi da un impianto originario, caratterizzato da sole circostanze attenuanti volte a scongiurare la possibilità della citata monetizzazione del rischio penale, all'odierno sistema, incentrato più che mai sulla logica della non punibilità.

³⁷ Le ipotesi di sospensione condizionale subordinata all'adempimento agli obblighi di bonifica o di ripristino si rinvengono, nel d.lgs. n. 152/2006, all'art. 139, in tema di scarichi industriali; all'art. 255, comma 3, in tema di abbandono di rifiuti; all'art. 257, comma 3, per la contravvenzione di omessa bonifica; nel codice penale, all'art. 452-*quaterdecies*, comma 4, per il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. Cfr. in merito FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, Milano, 2022, 1219 ss.

³⁸ Nella legge delega che ha poi portato all'emanazione del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 erano in realtà definiti «meccanismi premiali idonei a favorire il risarcimento del danno» (art. 9, comma 2, lett. e, l. 25 giugno 1999, n. 205).

L'attuale assetto normativo prevede infatti una esimente diversamente modulata a seconda della natura dei delitti per cui è chiamata a operare (art. 13 d.lgs. n. 74/2000). Per le offese con connotati fraudolenti, l'approccio riparatorio implica una forma di collaborazione "ulteriore" e anticipata, nel senso che occorre versare al Fisco l'imposta evasa, comprensiva di interessi e sanzioni amministrative, prima che si abbia conoscenza di qualsiasi attività di accertamento dell'Amministrazione Finanziaria o - a *fortiori* - dell'inizio di un procedimento penale. Per i delitti di omesso versamento e indebita compensazione con crediti non spettanti, è invece oggi possibile quella monetizzazione del rischio-reato che il disegno originale del decreto mirava a scongiurare³⁹. L'integrale pagamento degli importi dovuti può infatti far venire meno la punibilità, anche se interviene dopo la conoscenza del procedimento penale. Tale spinta riscossiva è stata ulteriormente potenziata con il d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87, che ha orientato l'intero sistema al principio di gradualità per cui, quanto prima avviene il versamento, tanto maggiori saranno i benefici per il contribuente sul versante penalistico⁴⁰. Con riferimento ai delitti di cui agli artt. 10-*bis* e 10-*ter* d.lgs. n. 74/2000, oltre a spostare in avanti il momento consumativo proprio per dare più tempo al contribuente per pagare quanto dovuto, è stata infatti introdotta anche una «condizione obiettiva di punibilità»⁴¹, che si realizza con il mancato versamento della prima rata in prossimità della scadenza dei nuovi termini. Se poi il pagamento interviene entro l'apertura del dibattimento di primo grado, opera la già menzionata esimente di cui all'art. 13. La stessa riforma citata ha anche spostato in avanti il termine ultimo per usufruire della circostanza a effetto speciale di cui all'art. 13-*bis*

³⁹ Nello stesso senso, riferendosi all'iniziale previsione di sole circostanze attenuanti e richiamando anche la *Relazione illustrativa*, LANZI-ALDROVANDI, *Diritto penale tributario*, Padova, 2020, 117 s.; MUSCO-ARDITO, *Diritto penale tributario*, Bologna, 2021, 59 s.; AMBROSETTI, *I reati tributari*, in AMBROSETTI-MEZZETTI-RONCO, *Diritto penale dell'impresa*, Bologna, 2022, 508; SOANA, *I reati tributari*, Milano, 2023, 560.

⁴⁰ PENCO, *Il nuovo assetto della premialità penale-tributaria e l'efficacia esimente della crisi di liquidità: il D.Lgs. 87/2024 tra esigenze riscossive e istanze di equità*, in *Dir. pen. proc.*, 2024, 1579; con riferimento al sistema *ante riforma*, v. anche CAVALLINI, *La non punibilità nel prisma del diritto penale tributario: coerenza o lassismo di sistema?*, in *Dir. pen. cont.*, 2020, 3, 263.

⁴¹ Così la definisce la *Relazione illustrativa al d.lgs. 87/2024*, 3, reperibile sul sito *documenti.camera.it*; ma sul punto non vi è unità di vedute: cfr. INGRASSIA, *Tra il dire e il fare: le modifiche del c.d. decreto sanzioni ai reati di omesso versamento e indebita compensazione*, in *Dir. pen. proc.*, 2024, 1569 ss.

d.lgs. n. 74/2000, pure fondata sulla riparazione dell’offesa, oltre a potenziarne l’ambito applicativo tramite un apposito meccanismo di raccordo tra processo penale e rateizzazione del debito tributario. Tale attenuante, introdotta nel 2015, opera oggi anche a seguito di pagamenti effettuati entro la chiusura della fase dibattimentale, garantendo così una certa coerenza del sistema.

Già all’esito di questa breve rassegna, risulta evidente l’obiettivo che la norma penale mira a ottenere, ossia la finalità di recupero dell’imposta evasa. Al solo pagamento del tributo – o addirittura anche unicamente all’accesso alle procedure di rateizzazione – consegue infatti la non punibilità del contribuente, tanto che è oramai spesso sottolineato come la minaccia di pena sia un mero strumento volto ad assicurare il gettito fiscale⁴². Inoltre, non va sotaciuto come tale logica riscossiva finisce per affidare alla sanzione amministrativa pecuniaria la tenuta del sistema in prospettiva general-preventiva. Pur potendosi monetizzare il rischio penale nel senso sopra precisato, il pagamento della soprattassa è infatti condizione indefettibile per accedere alle misure premiali richiamate, così diventando l’unico elemento – insieme agli interessi – che rende sconveniente per il contribuente non adempiere alle pretese dell’Erario, almeno con riferimento agli omessi versamenti e indebita compensazione con crediti non spettanti⁴³.

Osservazioni parzialmente diverse valgono per gli speciali indici-criteri di cui tener conto «in modo prevalente» per l’applicazione dell’art. 131-bis c.p., pure introdotti con l’ultima riforma ricordata sulla scia delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza⁴⁴. È infatti richiesto che il giudice consideri, tra le altre

⁴² V. CONSULICH, *Il diritto di Cesare. Lo stato del diritto penale tributario al volgere del decennio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2020, 1338 s. che pure osserva come, diversamente da quanto avviene in altri contesti incidenti sulla non punibilità come la messa alla prova, «il beneficio di cui all’art. 13 non è in alcun modo correlato a un ravvedimento effettivo del contribuente», essendo orientato unicamente alla «soddisfazione dell’interesse, tutto extrapenale, del Fisco al pagamento dei tributi». Più di recente, v. MONGILLO, *Il “particularismo” cangiante del diritto penale tributario: riflessioni introduttive sul D.Lgs. n. 87/2024*, in *Dir. pen. proc.*, 2024, 1560, che a proposito della «torsione riscossiva» del moderno diritto penale tributario pure afferma che «il sottosistema penale individuale in ambito fiscale [sia] prototipo di un diritto repressivo votato più alla reintegrazione dell’offesa che alla punizione dell’illecito in funzione preventiva». *Amplus*, v. INGRASSIA, *Ragione fiscale vs “illecito penale personale”*, Sant’Arcangelo di Romagna, 2016, 173 ss.

⁴³ Sul punto cfr. MELIS, *La nuova disciplina degli effetti penali del debito tributario*, in *Rass. trib.*, 2016, 589 ss., spec. 608.

⁴⁴ A commento v. PENCO, *Il nuovo assetto della premialità penale-tributaria*, cit., 1580 ss.

cose, l'avvenuto versamento delle somme dovute al Fisco o l'ammontare del debito residuo in caso di accordo formalizzato con l'Amministrazione Finanziaria. Nondimeno, tale giudizio si inserisce in una valutazione complessiva che tiene conto anche di ulteriori parametri: da un lato, la sussistenza dei soli indici-criteri speciali non permette infatti la dichiarazione di non punibilità, come già chiarito in materia di false comunicazioni sociali, per cui è da tempo in vigore una norma simile⁴⁵; dall'altro lato, pur dovendosi oggi valutare anche le «condotte successive al reato» dopo la riforma Cartabia, non sembra che l'operatività dell'art. 131-bis c.p. possa fondarsi sul solo comportamento *post delictum*⁴⁶. Del resto, se così fosse, si contraddirebbe, come è stato opportu-

⁴⁵ Ci si riferisce all'art. 2621-ter c.c., su cui, con riguardo all'inciso «in modo prevalente», v. SEMINARA, *La riforma dei reati di false comunicazioni sociali*, in *Dir. pen. proc.*, 2015, 820 s.; GAMBARDELLA, *Il ritorno del delitto di false comunicazioni sociali: tra fatti materiali rilevanti, fatti di lieve entità e fatti di particolare tenuità*, in *Cass. pen.*, 2015, 1728 s.; MUCCIARELLI, *Le nuove false comunicazioni sociali: note in ordine sparso*, in *Dir. pen. cont.*, 2015, 2, 186 s.

⁴⁶ L'assunto trae origine dalla *Relazione* al d.lgs. n. 150/2022, che espressamente qualifica la condotta susseguente al reato «non come autonomo (autosufficiente) indice-requisito di tenuità dell'offesa, bensì come ulteriore criterio [...]» nel giudizio complessivo di tenuità del fatto (p. 512). Cfr. al riguardo DE VERO, *La riforma del sistema sanzionatorio penale: uno sguardo d'insieme*, in *Leg. pen.*, 2023, 21, che auspica una interpretazione restrittiva della norma di nuovo conio; e, nello stesso senso, sia consentito il rinvio a GULLO, *Profili di diritto penale sostanziale nel d.lgs. 150 del 2022*, in *Riassetti della penalità, razionalizzazione del procedimento di primo grado, giustizia riparativa*, a cura di Catalano-Kostoris-Orlandi, Milano, 2023, vol. II, 40 s. Contra invece v. DOVA, *L'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto*, in *Riforma Cartabia: la nuova giustizia penale*, a cura di Castronovo-Donini-Mancuso-Varraso, Padova, 2023, 125, che ritiene debba essere dato alla condotta susseguente «effettivo rilievo» anche con riferimento all'«assenza di prevenzione speciale da poter soddisfare». V. poi ROMANO, *Non punibilità, estinzione del reato, riforma Cartabia*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2024, 446, secondo il quale non «convince il rilievo che la condotta susseguente potrebbe valere unicamente quale conferma della tenuità già ottenuta dalla previa valutazione alla stregua di altri indici», ma è invece da «sottoscrivere pienamente» l'esclusione della possibilità di «farne un criterio per la valutazione anche della capacità a delinquere del reo». Sul punto, cfr. anche le considerazioni di BRUNELLI, *Le modifiche alla non punibilità per tenuità del fatto*, in *Dir. pen. proc.*, 2023, 62, avuto riguardo proprio al rapporto del nuovo inciso con gli indici della capacità a delinquere del reo. V. altresì le interessanti osservazioni di RECCHIA, *Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto: estensione dell'ambito di applicazione, preclusioni e rilievo della condotta susseguente al reato*, in *Le modifiche al sistema penale*, a cura di Bartoli-Gatta-Manes, III, in *Riforma Cartabia. Le modifiche al sistema penale*, diretto da Gatta-Gialuz, Torino, 2024, 396 ss. Sottolineano il valore dell'aggiunta legislativa, con diversità di accenti, anche PANEBIANCO, *I nuovi confini della non punibilità per particolare tenuità del fatto*, in *Giur. it.*, 2023, 967; RICCARDI, *La nuova disciplina dell'art. 131-bis nel quadro della riforma Cartabia*, in www.lalegislazionepenale.eu, 2 marzo 2023, 14 s.; MARTIELLO, *La «particolare tenuità del fatto» dopo l'attuazione della «riforma Cartabia»: primissime note di commento al novellato art. 131-bis c.p.*, in www.discrimen.it, 10 novembre 2022, 14. In tema di reati tributari, può a tal proposito essere utile sottolineare come una in una recente sentenza in materia di dichiarazione infedele, nonostante il danno fosse stato risarcito *post delictum*, l'offesa non è stata ritenuta particolarmente tenue proprio per difetto

namente rilevato⁴⁷, l'intero meccanismo di gradualità sopra tratteggiato, potendo anche i pagamenti “fuori termine” giustificare da soli la tenuità del fatto. Al contrario, in queste ipotesi la riparazione dell’offesa è presa in considerazione insieme ad altri elementi - tra tutti, lo scostamento minimo dalla soglia di punibilità⁴⁸ - che rendono tale sistema preferibile rispetto allo schema oggettivo su cui si fonda l’attuale art. 13 d.lgs. n. 74/2000.

5. *Il ruolo degli enti collettivi.* Nello scenario tratteggiato, il grande assente è l’ente collettivo. La questione è stata finora lasciata da parte in quanto oggetto di un’apposita relazione all’interno di questa sessione⁴⁹; ma la tematica merita qualche breve osservazione pure in questa sede, perché tocca da vicino l’efficacia dei paradigni di riparazione del reato appena esaminati.

Naturalmente, non si può trascurare che la disciplina sanzionatoria prevista per gli enti collettivi è in sé strutturata secondo una logica riparatoria e premiale⁵⁰: non a caso, in uno dei più noti studi sull’argomento, la sanzione indirizzata alla *societas* è stata indicata come un prototipo di «pena *agita*»⁵¹ nel nostro ordinamento. Il meccanismo incentivante delineato dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 si articola in due fasi. La minaccia della sanzione punitiva mira, anzitutto, a promuovere l’adozione preventiva del modello (*compliance ex ante*), ma nel caso in cui sia commesso un reato nell’ambito dell’organizzazione, essa incoraggia la cooperazione della persona giuridica po-

degli altri e ulteriori indici: v. Cass., Sez. III, 24 ottobre 2023, n. 17708, in *Il Fisco*, 2024, 2211 ss., con osservazioni di SANTORIELLO.

⁴⁷ ARDIZZONE, *Il nuovo assetto del sistema penale tributario: un’analisi del D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87*, in *Leg. pen.*, 2025, 28.

⁴⁸ Anche recependo, in queste ipotesi, l’indirizzo giurisprudenziale consolidatosi: v. Cass., Sez. un., 6 aprile 2016, n. 13681, con nota adesiva di AMARELLI, *Le Sezioni Unite estendono l’ambito di operatività dell’art. 131bis c.p. ai reati con soglie di punibilità*, in *Dir. pen. proc.*, 2016, 787 ss. Sul punto, v. GULLO, *Sub art. 131bis c.p.*, in *Codice penale commentato*, t. I, cit., 1980.

⁴⁹ V. FONDAROLI, *La misura del dubbio: giustizia riparativa ex d.lgs. n. 150/2022 e d.lgs. n. 231/2001*, in *Riparazione e giustizia riparativa nel sistema penale: teorie, prassi e nuove prospettive: atti del Convegno, Trento, 20-21 settembre 2024*, a cura di Menghini-Mattevi, Trento, 2025.

⁵⁰ Sul tema, v. SEVERINO, *La responsabilità dell’ente ex d.lgs. n. 231 del 2001: profili sanzionatori e logiche premiali*, in *La pena, ancora*, t. II, cit., 1118 ss.; v. altresì l’ampia indagine di MAUGERI, *La funzione rieducativa della sanzione nel sistema della responsabilità amministrativa da reato degli enti ex d.lgs. 231/2001*, Torino, 2022, *passim*.

⁵¹ Così DONINI, *Compliance, negozialità e riparazione dell’offesa nei reati economici*, cit., 590. Sul punto, v. anche le riflessioni di BARTOLI, *Dal paradigma punitivo reattivo al paradigma punitivo reattivo-premiale. Secondo studio per un affresco*, in www.sistemapenale.it, 29 marzo 2021.

tenzialmente responsabile, assegnando un particolare valore alla “riorganizzazione” volta alla gestione del rischio-reato (*compliance ex post*)⁵² e, in generale, alle condotte riparatorie che consentono di ottenere la riduzione della sanzione pecuniaria e di evitare le temute misure interdittive (artt. 12 e 17 d.lgs. n. 231/2001) - un esito, quest’ultimo, che la legge agevola fino alle soglie dell’esecuzione (art. 78 d.lgs. n. 231/2001).

Occorre prendere atto, tuttavia, che l’ente non è stato incluso nei circuiti premiali approntati per le categorie di reati finora esaminate, sebbene le condotte post-delittuose di volta in volta tipizzate dall’ordinamento - si pensi, per esempio, alle bonifiche o al pagamento del debito tributario - richiedano non di rado l’intervento decisivo, se non anche esclusivo, delle risorse del soggetto collettivo⁵³. È pur vero che questo può beneficiare, in caso di eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, delle consistenti riduzioni sanzionatorie approntate dal d.lgs. n. 231/2001 ma, come si è visto, nel panorama delle previsioni dedicate a favorire la riparazione nell’ambito della criminalità economica, alla persona fisica il premio promesso è la più vantaggiosa esclusione della punibilità.

Si tratta di un’asimmetria che mina la razionalità complessiva del sistema, la cui rimozione trova attualmente un ostacolo nella norma che fonda l’autonomia della responsabilità degli enti: l’art. 8 d.lgs. n. 231/2001 da un

⁵² La dicotomia tra “*compliance ex ante*” e “*compliance ex post*” è oramai un *topos* negli approfondimenti sulla materia: v. MONGILLO, *La responsabilità penale tra individuo ed ente collettivo*, Torino, 2018, 428; FED. MAZZACUVA, *L’ente premiato*, cit., 95; SABIA, *Responsabilità da reato degli enti e paradigmi di validazione dei modelli organizzativi: esperienze comparate e scenari di riforma*, Torino, 2022, 113 ss.; cfr. anche COLACURCI, *L’illecito «riparato» dell’ente. Uno studio sulle funzioni della compliance penalistica nel d.lgs. n. 231/2001*, Torino, 2022, *passim*, per la distinzione fra funzione “imputativa” e “riparatoria” della *compliance*. Per una recente prospettiva che mira a valorizzare, anche in chiave *de iure condendo*, gli adempimenti riorganizzativi dell’ente, cfr. ORSINA, *La responsabilità da reato dell’ente tra colpa di organizzazione e colpa di reazione*, Torino, 2024, spec. 599 ss.

⁵³ Il problema è trasversalmente messo a fuoco da PIERGALLINI, *Premialità e non punibilità nel sistema della responsabilità degli enti*, in *Dir. pen. proc.*, 2019, 530 ss. V. per ulteriori approfondimenti e riferimenti, ASTORINA MARINO, *Premialità, collaborazione processuale e d.lgs. 231/2001: spunti per una riforma*, in *Leg. pen.*, 2023, 1, 274 ss.; BASILE, *La società non punibile: del come e del perché*, in *Studi in onore di Carlo Enrico Paliero*, a cura di Piergallini-Mannozi-Sotis-Perini-Scoletta-Consulich, t. II, Milano, 2022, 909 ss.; DE SIMONE, *La non punibilità nel prisma della responsabilità da reato delle persone giuridiche*, *ivi*, 991 ss.; SCAROINA, *Prospettive di razionalizzazione della disciplina dell’obbligazione nel sistema della responsabilità da reato degli enti tra premialità e non punibilità*, in *Dir. pen. cont.*, 2020, 2, 189 ss.; nonché, in chiave monografica, FED. MAZZACUVA, *L’ente premiato*, cit., 278 ss.; COLACURCI, *L’illecito «riparato» dell’ente*, cit., 358 ss.

lato prevede l'incomunicabilità delle cause di estinzione del reato all'ente⁵⁴ e, dall'altro, è stato oggetto di una lettura da parte della giurisprudenza, a mio giudizio non condivisibile, nel senso di rendere le cause di non punibilità in senso stretto - pur non espressamente menzionate - non estensibili alla persona giuridica⁵⁵.

Sotto questo profilo, l'esigenza di una revisione della disciplina è oramai ampiamente condivisa⁵⁶. La sfida attuale consiste nell'individuare la soluzione più adeguata ad armonizzare il sistema del d.lgs. n. 231/2001 con il crescente ricorso alla non punibilità per le persone fisiche. Si tratta di una possibilità non originariamente contemplata nel decreto per una valida ragione: per evitare che fosse indebolito - o persino annullato - il fondamentale incentivo al-

⁵⁴ Propone una interpretazione correttiva PALAZZO, *I nuovi reati ambientali. Tra responsabilità degli individui e responsabilità dell'ente*, in *Dir. pen. cont.*, 2018, 1, 331, ad avviso del quale la regola espresa nell'art. 8, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 231/2001 dovrebbe valere solo per gli istituti legati a «fatti meramente oggettivi come il trascorrere del tempo, o comportamenti del tutto propri del soggetto individuale», mentre l'estensibilità dell'esonero potrebbe essere ammessa per quelle cause che consistono in attività dell'ente collettivo responsabile.

⁵⁵ Il punto è stato affrontato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.: v. Cass., Sez. III, 17 novembre 2017, n. 9072, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2018, 428 ss., con nota di SABIA; Cass., Sez. III, 15 marzo 2019, n. 11518; Cass., Sez. III, 15 gennaio 2020, n. 1420. Sulla questione, sia consentito rinviare a GULLO, *Sub art. 131-bis*, cit., 1975 ss. In linea con l'orientamento della giurisprudenza le posizioni di MONGILLO, *La responsabilità penale tra individuo ed ente collettivo*, cit., 393 s. e CONSULICH, *Punibilità di organizzazione? Possibilità e limiti dell'astensione dalla punizione per l'ente colpevole*, in *Studi in onore di Lucio Monaco*, cit., 287 s., i quali evidenziano la coerenza della soluzione della prassi con la struttura dell'illecito dell'ente - distinto rispetto a quello della persona fisica - e sottolineano la possibilità che la tenuità del fatto sia radicata nella dinamica organizzativa. Critici, invece, rispetto alla punibilità del solo ente collettivo per il fatto particolarmente tenue, AMARELLI, *La particolare tenuità del fatto nel sistema della punibilità*, in *Riv. pen.*, 2019, 1, 5; MOSSA VERRE, *Le cause di non punibilità nel sistema di responsabilità degli enti: il caso della particolare tenuità del fatto*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2020, 292 ss.; SCARCELLA, *C'è ancora spazio per la responsabilità dell'ente se il fatto è di particolare tenuità?*, in *Resp. amm. soc. en.*, 2016, 1, 119 ss.; SCAROINA, *Prospettive di razionalizzazione della disciplina dell'oblazione*, cit., 199. Per un esame della questione alla luce di una più ampia rilettura dei profili strutturali della responsabilità dell'ente, cfr. DE VERO, *Particolare tenuità del fatto e responsabilità da reato degli enti collettivi*, in *Studi in onore di Lucio Monaco*, cit., 313 ss.

⁵⁶ Tra i numerosi rilievi in questo senso, v. ASTORINA MARINO, *Premialità, collaborazione processuale e d.lgs. 231/2001*, cit., 281; BARTOLI, *Responsabilità degli enti e reati tributari: una riforma affetta da sistematica irragionevolezza*, in *Sist. pen.*, 2020, 3, 219 ss.; DE SIMONE, *La non punibilità nel prisma della responsabilità da reato delle persone giuridiche*, cit., 1018; PELISERO, *La responsabilità dell'ente tra dipendenza da reato e autonomia*, in *Responsabilità da reato degli enti collettivi. Profili dogmatici e politico criminali a oltre vent'anni dal d.lgs. 231/2001*, a cura di Cornacchia-Demetrio Crespo, Torino, 2023, 45; PIERGALLINI, *Premialità e non punibilità*, cit., 542 ss.; SCAROINA, *Prospettive di razionalizzazione della disciplina dell'oblazione*, cit., 202; VENEZIANI, *Problemi attuali in tema di responsabilità dell'ente da reato tributario*, in *Cass. pen.*, 2020, 3104 s.

l'adozione preventiva di un modello organizzativo adeguato. Se si intende mantenere vivo e vitale tale asse portante della normativa, l'interlocutore ideale di tali meccanismi premiali dovrebbe essere, allora, la società che abbia adottato un modello parzialmente idoneo prima della commissione del reato, specialmente in caso di carenze organizzative non rilevanti⁵⁷. Collocandosi in questa prospettiva, potrebbero sperimentarsi anche per gli enti collettivi gli strumenti di non punibilità già collaudati in altri settori della parte speciale e della legislazione complementare; anzi, sulla base di una simile impostazione potrebbe essere anche verificata l'opportunità di ricalibrare sul peculiare destinatario “collettivo” gli istituti di parte generale fondati sulla logica riparatoria, come la sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 168-*bis* c.p.)⁵⁸ e, nella sua formulazione attuale, la particolare tenuità del fatto (art. 131-*bis* c.p.).

6. *I “tre paradigni” di riparazione del reato economico nella dimensione evolutiva.* Affrontando la tematica degli enti collettivi, l’analisi si è proiettata verso le prospettive di riforma. A questo proposito, è opportuno proseguire il discorso differenziando le strategie di intervento rispetto ai singoli paradigni normativi presi finora in considerazione.

(a) Merita senz’altro di essere incoraggiata la progressiva espansione che sta interessando, nel nostro sistema, il paradigma ingiunzionale. È una tecnica

⁵⁷ Si consideri, a tal proposito, il consenso che ha ricevuto la proposta formulata di FIDELBO-RUGGIERO, *Procedimento a carico degli enti e messa alla prova: un possibile itinerario*, in *Resp. anim. soc. enti*, 2016, 4, 3 ss. relativa alla previsione di una forma di ‘messa alla prova’ anche per le persone giuridiche, riservata ai soli enti che si siano previamente dotati di un modello organizzativo. Per recenti e motivate adesioni a questo approccio, v. MONGILLO, *Il sistema delle sanzioni applicabili all’ente collettivo tra prevenzione e riparazione. Prospettive de iure condendo*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2022, 617; PALIERO, *Il sistema sanzionatorio dell’illecito dell’ente*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2021, 1224 ss. V. altresì sul punto SABIA, *Responsabilità da reato degli enti e paradigni di validazione dei modelli organizzativi*, cit., spec. 337 ss., che colloca la possibilità dell’accesso all’istituto della messa alla prova - da riservare solo a quegli enti già dotati di un *compliance program ante delictum*, seppur inidoneo - nel quadro di una articolata proposta di revisione ‘scalare’ della risposta punitivo-premiale approntata dal decreto, orientata alla valorizzazione ‘massima’ della prospettiva *ex ante*; e con particolare riguardo al settore del diritto penale alimentare, BIRRITERI, *Salute pubblica, affidamento dei consumatori e diritto penale*, cit., spec. 200, 350 ss., 363 ss.

⁵⁸ Per le prospettive di riforma in questo senso, v. nt. precedente. Com’è noto, allo stato, la giurisprudenza di legittimità ha negato la possibilità di estendere la messa alla prova all’ente collettivo: v. Cass., Sez. un., 6 aprile 2023, n. 14840, in www.sistemapenale.it, 10 maggio 2023.

che rispecchia il senso più autentico della non punibilità in ambito economico: favorire l'osservanza cooperativa del preceitto e far sì che siano adottate le misure necessarie alla riduzione *pro futuro* dei rischi, in un contesto, quello della criminalità d'impresa, in cui la collaborazione del privato è indispensabile per presidiare i beni giuridici minacciati dall'attività dell'ente. Pur con le dovute distinzioni, l'approccio richiama i principi essenziali della logica di *compliance ex post* che caratterizza anche il ravvedimento dell'ente collettivo nel d.lgs. n. 231/2001⁵⁹.

Da questo punto di vista, è opportuno che il legislatore prosegua l'opera di estensione di tale tecnica alle altre discipline della legge complementare presidiate da sanzioni contravvenzionali, secondo le intenzioni già manifestate nella legge delega della riforma Cartabia⁶⁰. Nel dilatarne l'ambito applicativo, sarebbe altresì auspicabile superare le attuali, significative, differenze processuali e sanzionatorie che permangono nella regolamentazione dei diversi meccanismi ingiunzionali⁶¹, che non poggiano su una ragionevole giustificazione e che stanno *medio tempore* alimentando dubbi di legittimità costituzionali.

⁵⁹ Secondo PALIERO, *Il sistema sanzionatorio dell'illecito dell'ente: sistematica e rationale*, cit., 1225, il d.lgs. n. 231/2001 può essere complessivamente letto «come una sorta di modello ingiunzionale, nel quale il *télos* finale è rappresentato dalla prevenzione *ex ante* dei reati presupposto [...] e le sanzioni in sé (nella loro modulazione flessibile) costituiscono solo il presidio 'di chiusura' dell'"obbligo ingiuntivo" di cautela preventiva».

⁶⁰ L'art. 1, comma 23, della l. delega 27 settembre 2021, n. 134 non delimitava l'estensione del meccanismo ingiunzionale alla sola materia degli illeciti agroalimentari; l'unico limite applicativo predeterminato si legava all'esigenza che le contravvenzioni fossero «susceptibili di elisione del danno o del pericolo mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie, salvo che concorrono con delitti». Sul punto, cfr. anche le proposte emergenti dai lavori della Commissione Lattanzio: *Relazione finale e proposte di emendamenti al d.d.l. A.C. 2435*, in www.sistemapenale.it, 25 maggio 2021, 45.

⁶¹ Per esempio, nel regime delle contravvenzioni recentemente introdotto in materia alimentare, è prevista la possibilità di sostituire la sanzione pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, nonché una riduzione della pena in caso di adempimento tardivo. Inoltre – come già rilevato *retro* – l'importo da versare in via amministrativa è fissato a un sesto del massimo edittale, anziché a un quarto, come avviene in altre procedure estintive. Un'ulteriore divergenza riguardava l'ambito delle contravvenzioni estinguibili: nella formulazione originaria dell'art. 12-ter l. 283/1962, introdotta nel 2022, potevano essere estinte anche le contravvenzioni punite con la sanzione congiunta dell'arresto e dell'ammenda; tuttavia, a partire dal d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31 (c.d. correttivo Cartabia), l'estinzione è stata limitata alle contravvenzioni punite con l'ammenda o con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, analogamente a quanto previsto, in materia di sicurezza sul lavoro, dall'art. 19 d.lgs. n. 758/1994. Per un'analisi più dettagliata di tali disallineamenti, si veda AMARELLI, *La nuova procedura estintiva delle contravvenzioni*, cit., 76 ss. Per quanto concerne le specificità disciplinari del meccanismo ingiunzionale in materia ambientale, v. nt. successiva.

zionale⁶².

Se quanto appena detto può valere per le ipotesi contravvenzionali di modesta entità, occorre chiedersi se questa tecnica possa avere un futuro anche per ipotesi di maggior consistenza offensiva.

Una possibilità in tal senso, già prospettata in materia di illeciti agroalimentari⁶³, potrebbe consistere nella razionalizzazione e nell'estensione del modello di oblazione per i casi più gravi e puniti con la sola pena detentiva, disciplinato dall'art. 302 d.lgs. n. 81/2008, anch'esso latamente ispirato alla tecnica ingiunzionale⁶⁴.

Se, invece, l'obiettivo è coinvolgere direttamente la persona giuridica, alcuni degli esempi più significativi possono rintracciarsi nell'esperienza di altri ordinamenti⁶⁵. Un modello a cui guardare con interesse è quello introdotto nel sistema francese, per i delitti di corruzione, con la c.d. *Loi Sapin II* del 2016⁶⁶. Oltre ad aver istituito il noto meccanismo cooperativo della *Convention Judiciaire d'Intérêt Public* (CJIP), la legge ha affidato all'*Agence Française Anti-*

⁶² La Corte costituzionale ha già affrontato una questione relativa alla differente regolamentazione della procedura ambientale rispetto a quella in materia di sicurezza sul lavoro, atteso che la prima impone condizioni più gravose per l'oblazione in caso di adempimento tardivo ma congruo (il pagamento della metà, anziché di un quarto, dell'ammenda massima): v. Corte cost., sent. 9 aprile 2019, n. 76, in *Giur. cost.*, 2019, 922 ss., con nota di AMARELLI, *Proporzionalità e tertium comparationis: la maggiore onerosità dell'oblazione tardiva ambientale rispetto a quella antinfortunistica non è irragionevole*, che ha negato la manifesta irragionevolezza delle disformità disciplinari. Per ulteriori dubbi di costituzionalità sulle differenze oggi riscontrabili tra le procedure, alla luce delle previsioni dei neo-introdotti artt. 12-ter ss., l. n. 283/1962, si rinvia a GIUGNI, *Procedura estintiva delle contravvenzioni antinfortunistiche: verso una questione di costituzionalità all'indomani della c.d. riforma Cartabia?*, in www.sistemapenale.it, 6 giugno 2023.

⁶³ V. il d.d.l. AC n. 2427/2020 (*Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari*), disponibile su www.camera.it, che per le contravvenzioni più gravi, punite con la sola pena dell'arresto, propone di introdurre la possibilità di sostituire la pena irrogata nel limite di due anni con il pagamento di una somma determinata secondo i criteri di ragguaglio di cui all'articolo 135 c.p. Per l'esame della proposta di riforma e degli ulteriori progetti in materia, v. BIRRITTERI, *Salute pubblica, affidamento dei consumatori e diritto penale*, cit., 264 ss.

⁶⁴ V. *retro*, § 2.

⁶⁵ V. *infra* nel testo, per ulteriori indicazioni sulla tecnica delle ingiunzioni alla persona giuridica nel diritto penale ambientale nordamericano.

⁶⁶ *Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique*. A tal riguardo, v. D'AMBROSIO, *L'implication des acteurs privés dans la lutte contre la corruption: un bilan en demi-teinte de la loi Sapin 2*, in *Rev. sc. crimi. dr. pen. comp.*, 2019, 1 ss.; GARAPON, *État du débat actuel en France: à propos de la loi Sapin-II*, in *Criminalità d'impresa e giustizia negoziata: esperienze a confronto*, a cura di Beria Di Argentine, Milano, 2017, 117 ss.; SABIA, *Responsabilità da reato degli enti e paradigmi di validazione dei modelli organizzativi*, cit., 207 ss.

corruption (AFA) un ruolo di supporto alle imprese nell'implementazione dei *programmes de mise en conformité*⁶⁷, delineando un duplice livello di intervento della tecnica ingiunzionale. Nell'ottica della *compliance ex ante*, indipendentemente dalla commissione di un reato, l'AFA emana linee guida e raccomandazioni sui sistemi anticorruzione, valutando l'adeguatezza delle misure adottate dagli enti e suggerendo miglioramenti; in presenza di violazioni (*manquements*), l'AFA può imporre l'allineamento delle procedure interne e, in caso di persistente inadempimento, irrogare sanzioni deliberate da una *commission des sanctions* istituita presso la stessa Autorità⁶⁸. In caso di condanna per i delitti di corruzione, poi, la legge ha introdotto per il soggetto collettivo la pena consistente nell'obbligo di sottostare a un *programme de mise en conformité*⁶⁹ monitorato dall'AFA, prevedendo altresì un'apposita fattispecie di reato che punisce chiunque – persona fisica o *personne morale* – ometta di adottare le necessarie misure od ostacoli l'adempimento dei relativi obblighi⁷⁰.

(b) Relativamente al sistema penale tributario, si è visto come la risposta normativa attuale consenta di beneficiare della non punibilità in seguito alla restituzione dell'imposta evasa, insieme al pagamento degli interessi e delle sanzioni amministrative (sempre che, nel caso delle offese connotate da infedeltà o fraudolenza, vi sia stata attivazione spontanea del contribuente). È allora evidente la logica sostitutiva: alla pena si sostituisce non solo la riparazione (il pagamento dell'imposta), ma anche la riscossione degli interessi e, soprattutto, delle sanzioni tributarie. Un simile approccio di monetizzazione “pura” non convince: è antitetico alla funzione della pena e rischia di vanificare la prevenzione generale⁷¹.

Dunque, sarebbe opportuno anzitutto riflettere sulla possibilità di rinunciare

⁶⁷ V. SABIA, *Responsabilità da reato degli enti e paradigmi di validazione dei modelli organizzativi*, cit., 210 ss.

⁶⁸ V. in particolare *Article 17, Loi n° 2016-1691*, cit. Sulle funzioni dell'autorità anticorruzione francese, v. PEREIRA, *Corégulation, entreprises - Agence française anticorruption. À quoi sert l'Agence française anticorruption?*, in *Ann. des Mines - Gérer et Comprendre*, 2021, 144, 29 ss.

⁶⁹ *Article 131-39-2, Code pénal français*.

⁷⁰ *Article 434-43-1, Code pénal français*; per un'illustrazione di questi profili della *Loi Sapin II*, v. D'AMBROSIO, *L'implication des acteurs privés dans la lutte contre la corruption*, cit., 17 s.

⁷¹ Nello stesso senso, da ultimo, MONGILLO, *Il “particularismo” cangiante del diritto penale tributario*, cit., 1561.

al ricorso alla norma penale per le ipotesi meno gravi. Del resto, non si parla certo di un tabù: è noto come le condotte di omesso versamento e indebita compensazione non fossero penalmente rilevanti nei primi anni di vigenza del d.lgs. n. 74/2000, oltre a risultare distoniche rispetto alla generale sistematica di tale *corpus normativo*⁷². Si tratta, invero, di fattispecie volte a sanzionare il mero inadempimento, non caratterizzate dal dolo specifico di evasione e che non raggiungono certo il livello di offensività degli altri delitti tributari, per lo più incentrati sul momento dichiarativo o comunque caratterizzati da un elevato coefficiente offensivo. Inoltre, tali figure hanno generato problematiche significative, come quelle legate all'inesigibilità, che il legislatore ha finito per dover disciplinare espressamente⁷³. Allora, in questo caso, invece di utilizzare la norma penale come mero incentivo (se non vero e proprio strumento) per il pagamento delle imposte, sarebbe preferibile ricorrere a sanzioni di diversa natura.

Per le ipotesi più gravi, la depenalizzazione non è certamente percorribile e sembra sufficiente una riduzione consistente della pena, come quella prevista dall'art. 13-*bis* d.lgs. n. 74/2000.

Per giustificare l'esito della non punibilità, quest'ultima ancorata a

⁷² V. infatti la già citata *Relazione illustrativa al d.lgs. 74/2000*, § 1, da cui emerge la chiara volontà di predisporre «un ristretto catalogo di fattispecie criminose, connotate da rilevante offensività e da dolo specifico di evasione» al cui fondamento sta «la violazione dell'obbligo di veritiera ostensione della situazione reddituale e delle basi imponibili». Sulla circostanza per cui i delitti di omesso versamento e indebita compensazione siano infatti estranei alla sistematica della materia c'è una generale convergenza di vedute: cfr. *ex multis* INGRASSIA, *Parzialmente incostituzionale l'omesso versamento IVA: un'incriminazione da ripensare?*, in *Le Società*, 2014, 1392 e 1396 s.; FLORA, *Il legislatore penale tributario a lezione di ragionevolezza dalla Corte costituzionale*, in *Dir. pen. proc.*, 2014, 710; LANZI-ALDROVANDI, *Diritto penale tributario*, cit., 481 e 502; MUSCO-ARDITO, *Diritto penale tributario*, cit., 333 s.; MARTINI, *Reati in materia di finanze e tributi*, in *Trattato di diritto penale*, diretto da Grossi-Padovani-Pagliaro, Milano, 2010, 579, in relazione però unicamente al dolo specifico di evasione.

⁷³ V. l'attuale art. 13, comma 3-*bis*, d.lgs. n. 74/2000. Sul dibattito che ha preceduto la codificazione dell'esimente della crisi di liquidità, v. FLORA, *Non avrai altro creditore all'infuori di me! Riflessioni sparse sul delitto di onesso versamento IVA*, in www.discrimen.it, 9 novembre 2020, 1 ss.; ALAGNA, *Crisi di liquidità dell'impresa ed evasione da riscossione: itinerari di non punibilità per i reati di onesso versamento*, in *Profili critici del diritto penale tributario*, a cura di Borsari, Padova, 2013, 215 ss.; PERINI, *Crisi di liquidità e reati tributari: l'omesso versamento dell'IVA alla vigilia dell'entrata in vigore del codice della crisi*, in *Legalità e diritto penale dell'economia. Studi in onore di Alessio Lanzi*, a cura di Cadoppi-Veneziani-Aldrovandi-Putinati, Napoli, 2020, 470 ss.; ALDROVANDI, *La crisi di liquidità nel prisma del diritto penale tributario: la trasfigurazione nel diritto vivente del "rischio d'impresa" in "rischio penale"*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2022, 409 ss. A commento della norma di nuovo conio, v. PENCO, *Il nuovo assetto della premialità penale-tributaria*, cit., 1585 ss.

condotte che vadano oltre la mera riparazione patrimoniale.

In tale prospettiva, un terreno d'elezione per la riflessione appare quello degli enti collettivi ove, pure sul versante *tax*, si ripropone il tema dell'assenza di misure premiali analoghe a quelle previste per l'individuo e, come prima ricordato⁷⁴, secondo l'interpretazione prevalente, della sostanziale 'impermeabilità' del sistema 231 in virtù del principio di autonomia.

In proposito, da tempo si discute dell'orizzonte della *cooperative compliance* e dell'implementazione del c.d. *Tax Control Framework* - ossia quel sistema di misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, il cui ambito di applicazione è stato recentemente ampliato⁷⁵ -, il quale permette alle imprese di accedere al regime di adempimento collaborativo con effetto di esclusione o riduzione delle sanzioni amministrative ove adottato *ex ante*.

Tuttavia, se il virtuoso atteggiamento collaborativo dell'ente e di *disclosure* dei rischi fiscali nel contesto di tale *partnership* pubblico-privato reca sicuri vantaggi nello scenario punitivo amministrativo, assai più contenuta appare l'incidenza del *framework* di mitigazione e *management* del rischio fiscale con riferimento alla responsabilità da reato *ex d.lgs. n. 231/2001* - dovendosi escludere che la conformità delle misure di *compliance* a linee guida, standard, norme ISO etc., o la presenza di certificazioni di settore, possano di per sé vincolare gli esiti dell'accertamento giudiziale.

Su tale (già complesso) quadro si sono innestati gli ultimi interventi riguardanti la disciplina del *Tax Control Framework*, attuati con il d.lgs. 5 agosto 2024, n. 108, nell'ottica di un ulteriore potenziamento degli effetti premiali discendenti dall'adesione al citato regime, con riflessi anche sul versante penale. Al riguardo, alle condizioni delineate dall'art. 6, comma 4, d.lgs. 5 agosto 2015, n. 128⁷⁶, si prevede un'area di esenzione da responsabilità penale per talune

⁷⁴ V. *retro*, § 5.

⁷⁵ Cfr. d.lgs. 5 agosto 2015, n. 128, come modificato, da ultimo, dal d.lgs. 5 agosto 2024, n. 108. A commento, v. per tutti MARINO, *La nuova cooperative compliance: profili generali*, in *La riforma fiscale, diritti e procedimenti*, a cura di Giovannini, I, Pisa, 2024, 185 ss.; ID., *Giustizia riparativa e diritto tributario collaborativo*, in *Dir. prat. trib.*, 2024, 6, 1964 ss.; e, in prospettiva penalistica, CONSULICH, *La collaborazione pubblico-privato nello specchio della colpa d'organizzazione: il caso del Tax Control Framework*, in *Riv. dir. trib.*, 2024, 5 ss.

⁷⁶ La norma prevede sul punto che «Fuori dai casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente o dipendenti dall'indicazione nelle dichiarazioni annuali di elementi passivi inesistenti, alle violazioni delle norme tributarie dipendenti da rischi di natura fiscale comunicati in modo

limitate ipotesi in tema di dichiarazione infedele, purché il comportamento tenuto dal contribuente sia esattamente corrispondente a quello rappresentato all’Amministrazione Finanziaria.

La disposizione si colloca in un settore oggi caratterizzato da forti asimmetrie, dove i soggetti collettivi giocano un ruolo chiave - la *tax compliance* attingendo, in via principale, la dimensione della *corporation* - cui non corrispondono correlate forme di *rewarding*. I tempi appaiono, allora, maturi per ragionare di una rimodulazione del trattamento punitivo-premiale che, nel quadro dell’adozione anticipata del modello organizzativo, come già rilevato⁷⁷, valorizzi in una prospettiva scalare anche l’eventuale adozione postuma del *Tax Control Framework*.

(c) L’esigenza di una riforma si manifesta anche con riguardo al paradigma ripristinatorio. È anzitutto necessario rimediare all’esclusione degli enti collettivi dalle leve premiali che percorrono trasversalmente il diritto penale dell’ambiente: in un settore in cui l’ordinamento dimostra, più che altrove, uno spiccato interesse a incentivare la riparazione - lo attesta, tra l’altro, la circostanza che l’orientamento “ripristinatorio” della sanzione penale sia emerso in un’epoca in cui la logica riparatoria era tutt’altro che affermata nel panorama penalistico⁷⁸ - appare imprescindibile indirizzare gli incentivi verso il soggetto che più di ogni altro potrebbe realizzare interventi rimediali⁷⁹.

Si avverte, inoltre, l’opportunità di rendere più lineare il meccanismo premiale delineato dalla legge per la persona fisica, che, come prima ricordato⁸⁰, ricompensa le condotte riparatorie con la non punibilità o con un’attenuante a

tempestivo ed esauriente all’Agenzia delle entrate, mediante l’interpello di cui al comma 2, ovvero ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera b), prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del decorso delle relative scadenze fiscali, sempre che il comportamento tenuto dal contribuente sia esattamente corrispondente a quello rappresentato in occasione dell’interpello o della comunicazione, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e le stesse non costituiscono notizia di reato ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale. Una previsione analoga, rispetto al regime opzionale - riguardante i contribuenti che non possiedono i requisiti per aderire al regime di adempimento collaborativo -, è contenuta all’art. 7-bis, comma 2 del medesimo d.lgs. n. 128/2015.

⁷⁷ *Retro*, § 5, anche per i riferimenti bibliografici ivi richiamati.

⁷⁸ V. *retro*, nt. 34.

⁷⁹ Questa fondamentale esigenza di riforma è limpidaamente delineata in PALAZZO, *I nuovi reati ambientali*, cit., 329 ss.

⁸⁰ V. *retro*, § 3.

effetto speciale, ma, al contempo, sanziona la loro omissione attraverso autonome disposizioni incriminatrici.

Un intervento normativo ideale dovrebbe superare questa duplicazione funzionale, optando per un'unica tecnica di incoraggiamento⁸¹.

Sotto altro punto di vista, potrebbe essere valorizzata la dinamica ingiunzionale che già si intravede nel rapporto tra l'adempimento degli obblighi amministrativi di ripristino e l'applicazione della sanzione penale⁸². In questa prospettiva, il destinatario principale dell'ingiunzione dovrebbe essere la persona giuridica, alla quale andrebbero richieste, come condizione per la mancata applicazione delle sanzioni, anche misure volte a scongiurare i futuri rischi ambientali⁸³.

Il modello comparatistico più influente, a questo proposito, è notoriamente quello dell'*Environmental Protection Agency* (EPA) nell'ordinamento nordamericano⁸⁴. Le *policy* emanate dall'Agenzia prevedono incentivi consistenti per la rimozione delle offese ambientali, che spaziano dalla riduzione delle sanzioni amministrative alla raccomandazione al *Department of Justice* di non procedere all'azione penale; tuttavia, l'accesso a tali benefici presuppone non solo la riparazione dell'illecito, ma anche l'attivazione e la *self-disclosure* volontaria dell'ente, nonché, molto opportunamente, l'adozione di misure

⁸¹ A questo riguardo occorre peraltro segnalare che la recente direttiva UE 2024/1203 sulla tutela penale dell'ambiente, che modifica la precedente direttiva eco-reati 2008/99/CE, richiede agli Stati membri di prevedere come circostanza attenuante dei reati ambientali il ripristino dell'ambiente, «se tale ripristino non è un obbligo ai sensi della direttiva 2004/35/CE». Nel nostro ordinamento gli obblighi di ripristino e di risarcimento del danno ambientale, in attuazione della direttiva 2004/35/CE, sono congiuntamente disciplinati nella Parte VI del d.lgs. n. 152/2006 e - come visto precedentemente - rilevano come circostanza attenuante dei delitti ambientali (retro, § 3).

⁸² A proposito del ruolo delle autorità ambientali nei meccanismi ripristinatori, v. MOSSA VERRE, *La riparazione "controllata". L'intervento delle autorità di controllo nella dinamica delle fattispecie di ravvedimento ambientale*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2023, 540 ss.

⁸³ Spunti *de iure condendo* in senso sostanzialmente analogo possono essere colti in DI LANDRO, *La funzione ripristinatoria nel diritto penale ambientale*, 106 ss., spec. 109; MALDONATO, *Il crimine ambientale come crimine delle corporations: cooperazione pubblico-privato e responsabilità indipendente dell'ente*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2021, 564 ss.

⁸⁴ Sulle prerogative delle autorità di controllo nel sistema giuridico statunitense di tutela dell'ambiente, v. AZZALI, *La tutela penale dell'ambiente. Un'indagine di diritto comparato*, 2001, 204 ss.; D'ALESSANDRO, *Pericolo astratto e limiti soglia. Le promesse non mantenute del diritto penale*, Milano, 2012, 381 ss.; DI LANDRO, *La funzione ripristinatoria nel diritto penale dell'ambiente*, cit., 90 ss. V. anche, per la contestualizzazione nell'ambito dei modelli di *responsive regulation*, v. ROTOLI, *Riconoscibilità del precezzo penale e modelli innovativi di tutela*, cit., 240 ss.

preventive atte a evitare il ripetersi delle violazioni, incluse migliorie nei sistemi e nelle procedure di controllo⁸⁵. Per quanto riguarda l'*enforcement* della disciplina preventiva, l'EPA si avvale di una tecnica ingiunzionale che prevede una fase di interlocuzione con l'autorità che può ricordare quella che l'ordinamento italiano contempla nei meccanismi estintivi dalle contravvenzioni; la contestazione della violazione è però rivolta alla persona giuridica, cui viene offerta la possibilità di cooperare adempiendo alle prescrizioni dell'ente regolatore; in caso contrario, il mancato adeguamento è presidiato da sanzioni punitive proporzionali ai giorni di inadempimento⁸⁶.

7. *Una postilla: quali spazi per la giustizia riparativa?*⁹ Finora non si è ancora accennato al ruolo che, nel contesto del diritto penale dell'economia, può essere attribuito alla mediazione penale e ai programmi di gestione del conflitto tra autore e vittima. La giustizia riparativa è un paradigma che ha conquistato, recentemente, uno spazio definito e di chiara rilevanza giuridica nel sistema del processo penale italiano. Anche i reati commessi nell'ambito dell'attività d'impresa potrebbero rientrare nel “cantiere” degli strumenti riparativi aperto dall'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150: com'è noto, la legge non prevede preclusioni fondate sulla tipologia o sulla gravità delle fattispecie di reato (art. 44 d.lgs. n. 150/2022); il legislatore storico ha inoltre manifestato l'intenzione di coinvolgere anche l'ente collettivo come possibile “persona indicata come autore dell'offesa” legittimata a partecipare ai programmi di giustizia riparativa (art. 42, comma 1, lett. c, d.lgs. n. 150/2022)⁸⁷.

⁸⁵ Il documento *Incentives for Self-Policing: Discovery, Disclosure, Correction and Prevention of Violations* è consultabile, nella versione più aggiornata, al sito www.epa.gov/compliance/epas-audit-policy. Per una discussione del modello, v. ancora DI LANDRO, *La funzione ripristinatoria nel diritto penale dell'ambiente*, cit., 97 ss.

⁸⁶ Per un approfondimento di questa tecnica sanzionatoria, in materia ambientale, v. AZZALI, *La tutela penale dell'ambiente*, cit.; D'ALESSANDRO, *Pericolo astratto e limiti soglia*, cit., 385 ss. Per le opportunità di impiego nel diritto penale d'impresa e delle nuove tecnologie, più in generale, MARINUCCI, *Innovazioni tecnologiche e scoperte scientifiche*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2005, 55 ss.

⁸⁷ V. *Relazione illustrativa allo Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134*, in www.sistemapenale.it, 10 agosto 2022, 366: «La vocazione organica della disciplina [della giustizia riparativa] e il divieto di preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità, prescritto dal legislatore delegante, impongono di rendere fruibili i programmi di giustizia riparativa anche agli enti nei casi di responsabilità amministrativa da reato di cui al d.lgs. 231/2001». Sul punto, v. FONDAROLI, *Giustizia riparativa e d.lgs. 231/2001 secondo la “riforma Cartabia”*, in *Resp. anim. soc.*

Il contesto criminologico dei reati in materia economica e il coinvolgimento degli enti collettivi, tuttavia, possono porre problemi di adattamento alle dinamiche della riparazione interpersonale, che proprio perché potenzialmente rilevanti per l'applicazione della disciplina già vigente, esigono particolare attenzione in ottica di evoluzione di questa materia⁸⁸.

Una prima sfida è posta dalle nozioni classiche di “vittima” e “autore” del reato, dato che il referente individuale di tali categorie, nei *corporate crime*, tende a risultare meno definito rispetto alla casistica della criminalità più tradizionale⁸⁹: la maggior parte delle fattispecie legate all'attività d'impresa protegge, infatti, beni giuridici superindividuali o istituzionali (la trasparenza dei mercati, l'ambiente, etc.), o si fonda su tecniche di tutela anticipata basate sul pericolo astratto, ossia su moduli di incriminazione che rendono la vittima del reato anonima, diffusa, o comunque meno riconoscibile⁹⁰.

Non meno complessa è l'elaborazione di programmi di giustizia riparativa in grado di coinvolgere attivamente l'attività d'impresa. Le soluzioni che vengono suggerite mirano a integrare le sanzioni corporative con logiche di responsabilizzazione collettiva: due esempi ricorrenti sono quelli della *corporate probation* o dell'*equity fine* (vale a dire la costituzione di fondi di riparazione collettiva del danno, finanziati dall'ente autore dell'illecito)⁹¹; quest'ultima sta

enti, 2023, 1, 117 ss., nonché ID., *La misura del dubbio: giustizia riparativa ex d.lgs. n. 150/2022 e d.lgs. n. 231/2001*, cit.; RUGGIERO, *Giustizia riparativa e responsabilità degli enti*, in *Proc. pen. & giust.*, 2023, 2, 110 ss.

⁸⁸ Una panoramica dei profili problematici che emergono in questo settore, con proposte di superamento, è offerta nella letteratura straniera dal volume di *Justicia restaurativa empresarial. Un modelo para avanzar*, a cura di Nieto Martín-Calvo Soler, Madrid, 2023.

⁸⁹ Il problema è discusso da MANNOZZI, *Il crimine dei colletti bianchi: profili definitori e strategie di contrasto attraverso i metodi della giustizia riparativa*, in *Europe in Crisis: Crime, Criminal Justice, and the Way Forward. Essays in Honour of Nestor Courakis*, a cura di Spinellis-Theodorakis-Bilis-Papadimitrakopoulos, II, Atene, 2017, 1378 ss. V. anche nt. successiva.

⁹⁰ Secondo DONINI, *Le due anime della riparazione come alternativa alla pena-castigo: riparazione prestaizionale vs riparazione interpersonale*, in *Cass. pen.*, 2022, 6, 2027, nei reati senza vittima e in quelli di pericolo astratto, la riparazione attraverso il dialogo interpersonale risulta un'opzione impraticabile. Sulle dinamiche della vittimizzazione di massa, si rinvia a FORTI, *L'immagine concreta. Metamorfosi del crimine e controllo penale*, Milano, 2000, 260 ss., 270 s. e più di recente, FORTI-VISCONTI, *From Economic Crime to Corporate Violence: The Multifaceted Harms of Corporate Crime*, in *The Handbook of White-Collar Crime*, a cura di Rorie, Hoboken, 2020, 64 ss., anche per una messa a fuoco del concetto di *corporate violence*; v. inoltre le riflessioni di MATTEVI, *Per una giustizia più riparativa. Mediazione e riparazione in materia penale*, Napoli, 2017, 470 ss.

⁹¹ Per un'analisi delle sanzioni a carattere riparativo nei confronti delle persone giuridiche, v. NIETO

dando prova di sé nel contesto di gravi disastri ambientali causati da multinazionali caratterizzati da una vittimizzazione diffusa ed estesa a intere comunità⁹². Alcune proposte più avanzate sottolineano l'importanza di coinvolgere la comunità degli *stakeholder* danneggiati nel percorso di recupero della legalità dell'impresa⁹³: una prospettiva ambiziosa, che tuttavia presenta criticità nell'attuazione pratica, dovute alla scarsa diffusione di strumenti di partecipazione della comunità nella *governance* aziendale (sono infatti rari i modelli come quello tedesco, in cui gli organi di controllo includono rappresentanti dei lavoratori). Un esperimento che risulta più facilmente riconducibile alla disciplina italiana della giustizia riparativa, mantenendo il giudice al centro del processo sanzionatorio e basandosi sulla componente dialogica, potrebbe essere quello della mediazione tra esponenti dell'impresa e gruppo delle vittime di reato (*restorative justice conferencing*), cui nel sistema neozelandese è stato dato rilievo nella commisurazione della pena dei reati ambientali⁹⁴.

MARTÍN, *Justicia empresarial restaurativa y víctimas corporativas*, in www.lalegislazionepenale.eu, 17 marzo 2021; NIETO MARTÍN-DE PABLO, *Sanciones restaurativas para personas jurídicas*, in *Justicia restaurativa empresarial*, cit., 188 ss.

⁹² Uno degli esempi più noti è la creazione di una fondazione di riparazione e compensazione della vittima - che non ha comunque inciso sui procedimenti penali contro la società e i suoi dirigenti - nel contesto del disastro causato dal crollo della diga di Fundão, Mariana, in Brasile (2015), che ha provocato numerose vittime e gravi danni ambientali. A tal riguardo, v. NIETO MARTÍN, *Justicia empresarial restaurativa y víctimas corporativas*, cit., 290; diffusamente, GUASTI-GANDARA-CALVO SOLER, *Reparación en delitos ambientales: el caso Mariana*, in *Justicia restaurativa empresarial*, cit., 224 ss.

⁹³ V. NIETO MARTÍN-DE PABLO, *Sanciones restaurativas para personas jurídicas*, cit., 190 s., che la etichettano come “sancion de intervención comunitaria”.

⁹⁴ Ne dà notizia PERINI, *La riparazione dell'offesa a carico di beni collettivi*, cit., 968 s., che cita altresì la possibilità di partecipazione della comunità nella definizione dei contenuti sanzionatori o riparatori della sentenza, nonché i *victim impact statement*, cioè la raccolta da parte delle istituzioni di resoconti relativi alle conseguenze negative determinate dal reato ambientale nelle vite dei soggetti coinvolti.